Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

11° Anno n. L 151

30 giugno 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

Regolamento (CEE) n. 812/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla sospensione parziale e temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune .. 1

Regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 3

Regolamento (CEE) n. 824/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla fissazione dei prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1968/1969 13

Regolamento (CEE) n. 825/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa per la campagna lattiera 1968/1969 gli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati nell'alimentazione degli animali 14

Regolamento (CEE) n. 826/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo di base e la qualità tipo per i suini macellati, validi dal 1° luglio al 31 ottobre 1968 15

Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato 16

Regolamento (CEE) n. 828/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica nuovamente il regolamento (CEE) n. 355/68 per quanto concerne il prolungamento della campagna lattiero-casearia 1967/1968 21

Regolamento (CEE) n. 829/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica nuovamente il regolamento (CEE) n. 356/68 che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine 22

Regolamento (CEE) n. 830/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica i regolamenti nn. 120/67/CEE, 121/67/CEE, 122/67/CEE e 359/67/CEE, relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e del riso 23

(segue)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 831/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi 27

Regolamento (CEE) n. 832/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa le restituzioni per lo zucchero bianco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 28

Regolamento (CEE) n. 833/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale 29

Regolamento (CEE) n. 834/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa l'ammontare del rimborso e l'ammontare del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 33

Regolamento (CEE) n. 835/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica 35

Regolamento (CEE) n. 836/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo ai titoli d'importazione e di esportazione per lo zucchero, le barbabietole da zucchero e il melasso 38

Regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero 42

Regolamento (CEE) n. 838/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica 46

Regolamento (CEE) n. 839/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero 47

Regolamento (CEE) n. 840/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale 50

II

Consiglio

68/269/CEE:

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1968, recante istituzione e ripartizione di un contingente tariffario comunitario (1° semestre 1968) in esenzione da dazio per l'importazione di taluni tipi di pneumatici destinati ad essere utilizzati per l'equipaggiamento di aeroplani 52

68/270/CEE:

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa alla sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile ad alcuni tipi di pneumatici destinati ad essere utilizzati per l'equipaggiamento d'aeroplani 53

68/271/CEE:

Decisione del 28 giugno 1968 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CEE, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'allineamento accelerato sui dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 812/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo alla sospensione parziale e temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti particolarmente interessanti per le esportazioni di Israele verso gli Stati membri della Comunità economica europea sono stati sospesi parzialmente fino al 30 giugno 1968 con decisione del Consiglio del 27 giugno 1967 (1); che si ravvisa l'opportunità di mantenere tale sospensione di dazi fino al 30 giugno 1969;

considerando, tuttavia, che l'entrata in vigore al 1° luglio 1968 della tariffa doganale comune ridotta conformemente agli accordi conclusi nel quadro del GATT, comporta per alcuni dei prodotti in questione l'applicazione di dazi uguali o inferiori a quelli sospesi fino al 30 giugno 1968; che il mantenimento della sospensione dei dazi per questi ultimi prodotti risulta pertanto senza oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune della Comunità economica europea applicabili ai prodotti elencati nella tabella riportata in appresso sono sospesi durante il periodo dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969 fino al livello indicato in detta tabella a fianco di ciascun prodotto:

(1) GU n. 145 dell'8. 7. 1967, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.02 D	Pompelmi e pomelos	7,2 %
20.06 B II a) 2.	Segmenti di pompelmi e di pomelos, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4 % (a)
20.06 B II c)	Segmenti di pompelmi e di pomelos, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 1) cc)	di 4,5 kg o più	18,4 %
ex 2)	di meno di 4,5 kg	18,4 %
20.07 B III	Succo di pompelmi e di pomelos (con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C)	17,1 % (a)
ex 28.40 B II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2 % e di ferro superiore a 0,01 %	9,6 %
ex 29.02 A III	Bromuro di metile per uso agricolo (b)	17 %
42.03 B III	Guanti, comprese le muffole, altri	15,2 %
ex 60.03	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite	17,6 %
ex 60.05 A II	Costumi da bagno	16,8 %
ex 60.05 A II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8 %
ex 60.06 B	Costumi da bagno	16 %
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16 %
ex 61.02 B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche	16 %
ex 61.02 B	Costumi da bagno	16 %
ex 70.05	Vetro detto «di orticoltura» (b)	8 % con riscossione minima di 0,8 u.c. per 100 kg di peso lordo
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12 %
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15,2 %

(a) L'applicazione del dazio sospeso non esclude la riscossione eventuale, in aggiunta a tale dazio e conformemente alle disposizioni in vigore nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri, di un prelievo sullo zucchero, corrispondente all'onere gravante all'importazione sullo zucchero e applicabile alla quantità di zuccheri diversi, calcolata in saccarosio, contenuta in questo prodotto.

(b) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 823/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conviene suddividere in gruppi i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 2, e lettera da b) a g), del regolamento (CEE) n. 804/68 in modo che ogni gruppo sia composto di prodotti che presentino, dal punto di vista del regime degli scambi, caratteristiche sufficientemente paragonabili; che bisogna designare quale prodotto pilota, il prodotto più rappresentativo del suo gruppo;

considerando che è tuttavia necessario prevedere disposizioni speciali relative al calcolo del prelievo per i prodotti assimilati per i quali il prelievo calcolato per il prodotto pilota non corrisponderebbe alla differenza esistente tra i prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale e sul mercato della Comunità;

considerando che per quanto concerne i prodotti in piccoli imballaggi il prelievo deve essere calcolato prendendo in considerazione, oltre alla differenza di prezzo esistente per il prodotto stesso, un elemento forfettario destinato ad assicurare una protezione dell'industria trasformatrice nella Comunità;

considerando che per quanto concerne i prodotti contenenti zucchero, il prelievo deve comprendere un elemento, che in modo forfettario, rappresenti il valore dello zucchero che è entrato nella sua composizione; che in questo caso è necessario derivare l'elemento lattiero-caseario dal prelievo applicabile a tali prodotti avvalendosi di un coefficiente che rappresenti il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari e il prodotto stesso;

considerando che per quanto concerne le polveri aventi un tenore in materie grasse superiore all'1,5 % è opportuno calcolare il prelievo o, se si tratta di prodotti composti o di prodotti in piccoli imballaggi, l'elemento lattiero-caseario del prelievo, sulla base del tenore in materie grasse del prodotto pilota, nel caso in cui il loro tenore in materie grasse sia superiore a quello del prodotto pilota; che è risultato necessario in questo ultimo caso calcolare il prelievo o l'elemento lattiero-caseario del prelievo, basandosi su un tenore forfettario corrispondente a quello dei prodotti commercializzati;

considerando che i componenti più abituali degli alimenti composti ed i più determinanti per la formazione dei loro prezzi sono, da un lato, i prodotti cerealicoli e, dall'altro, i prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno prevedere disposizioni volte a consentire il calcolo del prelievo applicabile a tali alimenti in funzione del loro tenore in amido e del loro tenore in prodotti lattiero-caseari; che sembra tuttavia possibile il non prendere in considerazione un tenore in amido che non superi il 10 %; che questo sistema di calcolo comporta la ripartizione degli alimenti in voci tariffarie in base ai tenori di cui sopra e la presa in considerazione per ogni voce tariffaria di un tenore in amido e di un tenore in prodotti lattiero-caseari fissati forfettariamente; che conviene fissare a tal fine, il tenore più piccolo possibile in amido e in compenso il tenore più grande possibile in prodotti lattiero-caseari; che infatti i componenti lattiero-caseari hanno un'influenza sensibilmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non lo abbiano i componenti cerealicoli; che l'elemento cerealicolo del prelievo può essere derivato, in funzione del tenore in amido stabilito, dal prelievo medio applicabile al granturco, dato che tale prodotto è il più comunemente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti; che il componente lattiero-caseario più abituale degli alimenti composti è il latte scremato in polvere; che è quindi opportuno stabilire il prelievo applicabile a tale prodotto per il calcolo dell'elemento lattiero-caseario del prelievo; che il prelievo applicabile agli alimenti composti deve comportare un elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria trasformatrice e che tale elemento potrebbe compensare il divario esistente tra i prezzi nella Comunità e sui mercati mondiali di prodotti diversi dai cereali e dai prodotti lattiero-caseari che possono essere contenuti negli alimenti composti;

[1] GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

considerando che per quanto concerne i formaggi fusi diversi da quelli fabbricati a base di Emmental, di Gruyère o di Appenzell, è opportuno stabilire, per gli stessi motivi di quelli attualmente validi, un sistema di derivazione del prelievo identico a quello fino ad oggi applicato per tali prodotti; che questo sistema comporta essenzialmente la presa in considerazione, quale elemento di calcolo, dei prelievi applicabili al burro e al prodotto pilota del gruppo n. 11; che è risultato che, in seguito ad una modifica del procedimento di fabbricazione di tali prodotti e ad un'evoluzione della domanda verso un prodotto di un tenore in materie grasse più elevato, le percentuali fino ad ora stabilite per questa derivazione non permettono in ogni caso di realizzare gli obiettivi del regime dei prelievi; che è quindi necessario fissarli a livelli più appropriati;

considerando che la quantità delle materie prime lattiero-caseari richieste nella fabbricazione dei formaggi freschi e dei latticini è inferiore a quella necessaria alla fabbricazione del prodotto pilota del gruppo; che è quindi necessario applicare a questi primi prodotti un prelievo derivato da quello del prodotto pilota, moltiplicando il prelievo di quest'ultimo per un coefficiente che esprima il rapporto complessivo delle quantità di cui sopra;

considerando che per quanto concerne taluni tipi di latte freschi, conservati o concentrati, aventi un elevato tenore in materie grasse, il prelievo può essere calcolato basandosi sul prelievo applicabile al burro e utilizzando coefficienti che rappresentino forfettariamente il rapporto dei tenori in materie grasse; che uguale trattamento può essere riservato al burro diverso da quello appartenente alla sottovoce del prodotto pilota;

considerando che data la loro composizione e in particolare il loro tenore in materie grasse molto elevato, alcuni prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E II, potrebbero essere utilizzati, dopo la loro importazione nella Comunità, come prodotto di base che si sostituisce al burro per la fabbricazione di altre merci; che è quindi necessario stabilire il prelievo a un livello tale che la possibilità di smaltimento del burro prodotto nella Comunità e utilizzato nella fabbricazione di tali altre merci non sia ridotta dall'importazione dei prodotti in causa;

considerando che il prelievo applicabile all'importazione dei diversi tipi di latte speciale detti «per l'alimentazione dei lattanti», del formaggio Havarti nonché dei formaggi fusi fabbricati con Emmental, Gruyère o Appenzell deve essere calcolato in osservanza degli impegni della Comunità in questo campo; che è necessario prevedere, a questo scopo, regole precise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed il prodotto pilota relativo a ciascun gruppo sono determinati nell'allegato I.

2. Le designazioni tariffarie di cui al presente regolamento sono quelle menzionate nell'allegato II.

Articolo 2

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 2 è uguale

1. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 1, alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,
   b) un elemento pari a 6 unità di conto;
2. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 aa), alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento calcolato in conformità del punto 3, lettera a),
   b) un elemento pari a 6 unità di conto,
   c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;
3. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 aa), alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,
   b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;
4. se appartiene alla sottovoce ex 23.07 B, alla somma degli elementi seguenti:
   a) un elemento che sia applicabile soltanto nel caso in cui il tenore in amido del prodotto in causa superi il 10 % e che sia pari alla media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco moltiplicata per il coefficiente
      — 0,16 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3,

— 0,50 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3,

La media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco è pari alla media dei prelievi calcolata per i primi 25 giorni del mese che precede quello dell'importazione, corretta, se del caso, in funzione del prezzo di entrata valido durante il mese dell'importazione;

b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente

— 0,75 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I a) 3,

— 0,98 per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 4 e 23.07 B II,

— 0,90 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3,

— 0,70 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3,

c) un elemento pari a 2 unità di conto.

Articolo 3

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 3 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 2, alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

b) un elemento pari a 6 unità di conto;

2. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 3, alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 4,

b) un elemento pari a 6 unità di conto;

3. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 4, alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5,

b) un elemento pari a 6 unità di conto;

4. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b) 3, alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

b) un elemento pari a 2 unità di conto;

5. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b) 4, alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

b) un elemento fissato prendendo in considerazione il valore più elevato, rispetto a quello del prodotto pilota, di un prodotto appartenente a detta sottovoce, avente un tenore in peso di materie grasse del 45 %, oppure avente un tenore superiore al 45 %, se è stato costatato che sono commercializzati prodotti di quest'ultimo tenore;

6. se appartiene alla

— sottovoce 04.02 B I a) 1, a 29 unità di conto,

— sottovoce 04.02 B I a) 2, a 33 unità di conto,

— sottovoce 04.02 B I a) 3, a 36 unità di conto,

— sottovoce 04.02 B I a) 4, a 38 unità di conto;

7. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 bb), alla somma degli elementi seguenti;

a) un elemento calcolato in conformità del punto 9, lettera a),

b) un elemento pari a 6 unità di conto,

c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

8. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 cc), alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento calcolato in conformità del punto 10, lettera a),

b) un elemento pari a 6 unità di conto,

c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

9. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

10. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 cc), alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto.

Articolo 4

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 4 e appartenente alla sottovoce 04.02 A III a) 2, è uguale al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,35.

Articolo 5

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 6 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.01 B I, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,26;

2. se appartiene alla sottovoce 04.01 B II oppure alla sottovoce 04.02 A III b) 1, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,55;

3. se appartiene alla sottovoce 04.01 B III, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,85;

4. se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b) 1, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 2, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattici contenuti nel prodotto ed il prodotto stesso,

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

5. se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b) 2, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 3, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattici contenuti nel prodotto ed il prodotto stesso,

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto;

6. se appartiene alla sottovoce 04.03 B, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,22.

Articolo 6

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 7 è uguale,

se appartiene alla sottovoce 04.04 A I a) 1 oppure 04.04 A I b) 1 aa), a 15 unità di conto,

se appartiene alla sottovoce 04.04 D I a), a 30 unità di conto,

se appartiene alla sottovoce 04.04 D I b), a 31 unità di conto,

se appartiene alla sottovoce 04.04 D I c), a 35 unità di conto.

Articolo 7

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 11 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a) 1, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari all'80 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

    b) un elemento pari al 5 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6,

    c) un elemento pari a 10 unità di conto;

2. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a) 2, alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al 60 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

    b) un elemento pari al 24 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6,

    c) un elemento pari a 10 unità di conto;

3. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II b), alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 2,

    b) un elemento pari a 80 unità di conto;

4. se appartiene alla sottovoce 04.04 E I c), al 75 % del prelievo del prodotto pilota;

5. se appartiene alla sottovoce 04.04 E II, alla somma degli elementi seguenti:

   a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

   b) un elemento pari a 80 unità di conto;

Articolo 8

Nei confronti dei paesi terzi per i quali è stato costatato che all'importazione nella Comunità il prezzo praticato per i prodotti facenti parte del gruppo n. 11 e appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2, originari ed in provenienza dal loro territorio, non è inferiore a 85 unità di conto per 100 chilogrammi, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è uguale al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto.

Articolo 9

Fintantoché si costati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è sensibilmente inferiore al prezzo che è considerato in rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento pari all'importo che risulta da quelle delle disposizioni degli articoli da 2 a 7 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa,

b) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e delle qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità.

Articolo 10

L'elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto è pari alla media aritmetica dei prelievi applicabili a 50 chilogrammi di zucchero bianco durante i primi venti giorni del mese che precede quello durante il quale il prelievo per il prodotto in causa è applicabile.

Articolo 11

1. Il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio, per 100 chilogrammi del prodotto in causa.

2. I metodi da utilizzare per determinare il tenore in amido dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE [1].

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

ALLEGATO I

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura nell'allegato II	Prodotto pilota per ognuno dei gruppi di prodotti
1	04.02 A I	Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
2	04.02 A II a) 1 04.02 A II b) 1 04.02 B I b) 1 aa) 04.02 B I b) 2 aa) ex 23.07 B	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
3	04.02 A II a) 2 04.02 A II a) 3 04.02 A II a) 4 04.02 A II b) 2 04.02 A II b) 3 04.02 A II b) 4 04.02 B I a) 04.02 B I b) 1 bb) 04.02 B I b) 1 cc) 04.02 B I b) 2 bb) 04.02 B I b) 2 cc)	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
4	04.02 A III a)	Latte concentrato, avente tenore, in peso, di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca uguale al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di contenuto netto di 170 g
5	04.02 B II a)	Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri, avente tenore, in pes, di materie grasse del 9 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca lattica uguale al 31 %, in casse o cartoni di 48 scatole di contenuto netto di 397 g
6	04.01 B 04.02 A III b) 04.02 B II b) 04.03	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o piú
7	04.04 A 04.04 D I	Emmental, in forme intere, di una maturazione da 3 a 4 mesi, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
8	04.04 C	Formaggio a pasta erborinata, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio
9	04.04 E I a) 04.04 B	Parmigiano-Reggiano, in forme intere, di una maturazione di 18 mesi, avente tenore in materie grasse del 32 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
10	04.04 E I b) 1	Cheddar, in forme intere, di una maturazione di 3 mesi, avente tenore in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e avente un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %, senza imballaggio
11	04.04 D II 04.04 E I b) 2 04.04 E I b) 3 04.04 E I c) 04.04 E II	Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
12	17.02 A II 17.05 A	Lattosio avente tenore, in peso, di prodotto puro del 98,5 % in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio

ALLEGATO II

N della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.01	**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:**
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %
	III. superiore al 45 %
04.02	**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**
	A. senza aggiunta di zuccheri:
	I. Siero di latte
	II. Latte e crema di latte, in polvere:
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale all'1,5 %
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %
	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %
	4. superiore al 29 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1 inferiore o uguale all'1,5 %
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %
	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %
	4. superiore al 29 %
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale all'8 %
	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale al 45 %
	2. superiore al 45 %
	B. con aggiunta di zuccheri:
	I. Latte e crema di latte, in polvere:
	a) Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei lattanti» (1), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (2):
	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %
	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %
	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %
	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02 (segue)	b) altri:
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % (3)
	bb) superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % (3)
	cc) superiore al 27 % (3)
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	aa) inferiore o uguale all'1,5 % (3)
	bb) superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % (3)
	cc) superiore al 27 % (3)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	1. inferiore o uguale al 45 % (3)
	2. superiore al 45 % (3)
04.03	**Burro:**
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %
	B. altro
04.04	**Formaggi e latticini:**
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell:
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2):
	a) in forme standard (4) e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg peso netto:
	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.
	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto:
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto
	II. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 (segue)	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)
	C. Formaggi a pasta erborinata
	D. Formaggi fusi:
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2):
	a) superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette
	b) superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i $^5/_6$ del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante
	c) superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
	a) inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:
	1. inferiore o uguale al 46 %
	2. superiore al 46 %
	b) superiore al 36 %
	E. non nominati:
	I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:
	a) inferiore o uguale al 47 %
	b) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %
	1. Cheddar, Chester
	2. Tilsit, Havarti (2)
	3. altri
	c) superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g
	II. altri
17.02	**Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:**
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:
	II. altri (diversi da quelli contenenti in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro)
17.05	**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:**
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
23.07	**Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori condimenti, ecc.):**
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, prodotti contenenti amido e prodotti lattiero-caseari (8):
	I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio aventi tenore, in peso, di amido:
	a) inferiore o uguale al 10 %:
	1. .....
	2. .....
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %
	b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:
	1 .....
	2 .....
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %
	c) superiore al 30 %:
	1 .....
	2 .....
	3. aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %
	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(4) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

— Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
— Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
— Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi
— Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(5) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

(6) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti in oggetto sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio,
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
— l'imballatore responsabile,
— il paese d'origine del formaggio.

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti:

a) in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto complessivo di 250 g
ovvero
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;

b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.

(8) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.

REGOLAMENTO (CEE) N. 824/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo alla fissazione dei prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1968/1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata devono essere fissati in modo tale che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte; che è pertanto opportuno fissare i prezzi d'entrata dei suddetti prodotti in base al prezzo indicativo del latte, tenendo conto della desiderabile relazione tra il valore della materia grassa del latte e quello del latte scremato nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari in parola; che occorre inoltre tener conto di un importo forfettario che garantisca una sufficiente protezione dell'industria di trasformazione della Comunità;

considerando che è necessario fissare i prezzi d'entrata con riferimento allo stadio commerciale nel quale i prodotti lattiero-caseari importati entrano per la prima volta in concorrenza con i prodotti lattiero-caseari fabbricati nella Comunità, cioè con riferimento allo stadio «franco grossista»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi d'entrata dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1968/1969 sono fissati come segue:

Prodotti pilota dei gruppi di prodotti	*u.c. per 100 kg*
1	21,50
2	54,00
3	103,25
4	46,00
5	61,75
6	191,25
7	149,25
8	132,25
9	204,00
10	139,00
11	123,50
12	43,00

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

[1] GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

[2] Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 825/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che fissa per la campagna lattiera 1968/1969 gli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68 gli aiuti da concedere per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e utilizzati nell'alimentazione degli animali devono essere fissati ogni anno per la campagna lattiera successiva;

considerando che nell'alimentazione degli animali il latte scremato e il latte scremato in polvere possono essere sostituiti da altre albumine; che nella Comunità queste ultime sono in generale meno costose del latte scremato e di conseguenza gli aiuti previsti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 devono essere fissati in modo da permettere l'impiego del latte scremato e del latte scremato in polvere nell'alimentazione degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1968/1969 gli aiuti sono fissati come segue:

a) Latte scremato: 1,50 unità di conto per 100 chilogrammi

b) Latte scremato in polvere: 8,25 unità di conto per 100 chilogrammi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 826/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che fissa il prezzo di base e la qualità tipo per i suini macellati, validi dal 1° luglio al 31 ottobre 1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE prevede la fissazione di un prezzo di base per i suini macellati, valido a decorrere dal 1° novembre, e la determinazione della qualità tipo alla quale tale prezzo si riferisce;

considerando che, con regolamento n. 777/67/CEE [2], sono stati fissati il prezzo di base e la qualità tipo per i suini macellati per il periodo 1° novembre 1967 — 30 giugno 1968; che, pertanto, il prezzo di base e la qualità tipo devono essere ora fissati per il periodo 1° luglio — 31 ottobre 1968,

considerando che, per il periodo 1° — 31 luglio 1968 non si prevedono mutamenti nelle condizioni considerate per la fissazione del prezzo di base valido fino al 30 giugno 1968; che i prezzi dei cereali in particolare e, di conseguenza, i costi di alimentazione non subiranno modifiche nel mese di luglio; che risulta inoltre che il prezzo di base fissato ha contribuito nel periodo trascorso a favorire la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità; che occorre pertanto mantenere il prezzo di base all'attuale livello per il mese di luglio 1968;

considerando che viceversa, a decorrere dal 1° agosto 1968, i prezzi più elevati dei cereali determineranno un aumento dei costi di alimentazione; che la differenza nei costi di alimentazione ammonterà a 1,5 unità di conto per 100 chilogrammi di suini macellati; che occorre tener conto, all'atto della fissazione del prezzo di base, dell'incidenza di tale aumento sull'orientamento della produzione;

considerando che, per la determinazione della qualità tipo alla quale si applica tale prezzo, occorre prendere in considerazione suini macellati di qualità media, rappresentativi dell'offerta nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati è fissato, per 100 chilogrammi, a:

a) 73,50 unità di conto per il periodo 1°—31 luglio 1968;

b) 75,00 unità di conto per il periodo 1° agosto—31 ottobre 1968.

Articolo 2

Il prezzo di base è valido per una qualità tipo di suini macellati che risponda alle seguenti caratteristiche:

Carni della specie suina domestica in carcasse o mezzene «carnose»; eccettuate quelle provenienti da scrofe e verri, fresche o refrigerate, con la testa, le zampe e la sugna, di un peso per carcassa:

— pari o superiore a 70, ma inferiore ad 80 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 30 millimetri inclusi, oppure

— pari o superiore ad 80, ma inferiore a 90 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 35 millimetri inclusi, oppure

— pari o superiore a 90, ma inferiore a 100 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 40 millimetri inclusi, oppure

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
[2] GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 18.

— pari o superiore a 100, ma inferiore a 120 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 45 millimetri inclusi, oppure

— pari o superiore a 120, ma inferiore a 140 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 55 millimetri inclusi, oppure

— pari o superiore a 140, ma inferiore a 160 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 60 millimetri inclusi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che sono state istituite o saranno istituite tra breve organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che è opportuno adottare, nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine d'instaurare un mercato unico anche per tutti gli altri prodotti di cui all'allegato II;

considerando che l'attuazione di tale mercato unico comporta l'applicazione di un regime comune alle frontiere della Comunità; che detto regime consiste essenzialmente nell'applicazione integrale della tariffa doganale comune e nella liberalizzazione degli scambi;

considerando tuttavia che la protezione risultante dalla applicazione della tariffa doganale comune può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per i prodotti in causa implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;

considerando che l'attuazione di detto mercato unico verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una pro-

cedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che all'atto dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti oggetto del presente regolamento, si deve tener conto parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 2

1. La tariffa doganale comune è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968, fatte salve le disposizioni previste negli accordi di associazione.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e fatti salvi gli obblighi risultanti da accordi internazionali riguardanti i prodotti di cui all'allegato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

Articolo 3

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 4

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo,

— il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Sono escluse dalla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'allegato, fabbricate o ricavate da prodotti che non si trovano nella situazione contemplata all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 5

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato.

Articolo 6

Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, si applica la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

o qualsiasi altra procedura analoga prevista dagli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, designa per ciascun prodotto il Comitato di gestione competente.

Articolo 7

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri volte a mantenere o migliorare il lievello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti di cui all'allegato, specificamente destinati alla riproduzione.

Articolo 9

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di tale regime alla data prevista incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, esclusi i cavalli destinati alla macellazione
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi, gli animali del genere bufalo:
	A. delle specie domestiche:
	I. riproduttori di razza pura (a)
	B. altri
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche:
	I. riproduttori di razza pura (a)
	B. altri

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina:
	A. delle specie domestiche:
	I. Ovini:
	a) riproduttori di razza pura (a)
	II. Caprini:
	B. altri
01.06	Altri animali vivi
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci del n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	ex I. delle specie asinina e mulesca
	II. della specie bovina:
	b) altre
	III. della specie suina:
	b) altre
	ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica
	B. Frattaglie:
	I. delle specie equina, asinina e mulesca
	ex II. delle specie bovina e suina, non domestiche
	ex III. altre, escluse le frattaglie della specie ovina non destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:
	C. Altre:
	ex II. non nominate, ad esclusione delle carni e frattaglie della specie ovina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:
	II. altre uova
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:
	II. altri
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
ex 05.15 B	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del capitolo 1, non atti all'alimentazione umana
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati esclusi quelli destinati alla semina
ex 07.06	Topinambur e altri prodotti simili ad alto tenore in inulina, patate dolci, anche secche o tagliate in pezzi; midollo della palma a sago

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 08.01	Datteri, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio
ex capitolo 9	Tè e spezie, escluso il mate
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
11.08 B	Inulina
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
ex 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio, escluse le farine di foraggi verdi disidratate
ex 15.02	Sevi della specie caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, esclusi quelli contenenti carne o frattaglie di animali della specie suina, bovina od ovina
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex A. di fegato, escluso quello di animali delle specie suina, bovina od ovina
	ex B. altre, escluse quelle contenenti carni o frattaglie di volatili o di animali delle specie suina, bovina od ovina, domestici
16.03	Estratti e sughi di carne
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
23.01 A	Farine e polveri di carne e frattaglie, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli
ex 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	ex A. ghiande di querce, castagne d'India e fecce di frutta, esclusa la vinaccia
	B. altri
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di balena
	ex B. altri, esclusi i prodotti contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, prodotti contenenti amido e prodotti lattiero-caseari [1]

[1] Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.

REGOLAMENTO (CEE) N. 828/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica nuovamente il regolamento (CEE) n. 355/68 per quanto concerne il prolungamento della campagna lattiero-casearia 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la data prevista per l'applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari era stata fissata per il 1° luglio 1968; che le disposizioni a tal fine richieste non si sono potute adottare nel termine previsto; che è quindi necessario prolungare la campagna lattiero-casearia 1967/1968 modificando il regolamento (CEE) n. 355/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che istituisce misure transitorie per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1968 e la data di applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 655/68 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 355/68, la data del 30 giugno 1968 è sostituita dalla data del 28 luglio 1968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

[2] GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 1.

[3] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 829/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica nuovamente il regolamento (CEE) n. 356/68 che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la data prevista per l'applicazione del regime di prezzi unici nel settore delle carni bovine era stata fissata al 1° luglio 1968; che le disposizione necessarie a tal fine non hanno potuto essere adottate nel termine previsto; che è quindi necessario prorogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 356/68 del Consiglio del 27 marzo 1968, che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine per il periodo 1° aprile 1968 — 31 maggio 1968 [2], modificato con regolamento (CEE) n. 654/68 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 30 giugno 1968 di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 356/68 è sostituita dalla data del 28 luglio 1968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

---

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

(2) GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 4.

(3) GU n. L 123 del 31. 5. 1967, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 830/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica i regolamenti nn. 120/67/CEE, 121/67/CEE, 122/67/CEE e 359/67/CEE, relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che l'applicabilità della nomenclatura dei prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati condiziona il funzionamento normale di tale regime; che, per prevenire le frodi in materia, è opportuno agevolare il compito delle autorità di controllo degli Stati membri, semplificando la suddetta nomenclatura;

considerando che, in particolare, determinati prodotti agricoli non soggetti all'organizzazione comune dei mercati sono molto affini ad altri prodotti agricoli soggetti a tale organizzazione; che è opportuno, per evitare ogni elusione delle norme dell'organizzazione comune di mercato, assoggettare tali prodotti allo stesso regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], è sostituito dall'elenco seguente:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 10.01 A	Frumento (grano), tenero e segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05	Granturco
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali
b) 10.01 B	Frumento (grano) duro
c) 11.01 A	Farina di frumento (grano) e di spelta
11.01 B	Farina di segala
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro)
d) I prodotti elencati nell'allegato A del presente regolamento.	

2. Il testo dell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, parte c), del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3], è sostituito dall'elenco seguente:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
c) 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
16.02 A.II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato diverso da quello d'oca o di anatra
16.02B III a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

(1) GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 18.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

Articolo 3

1. L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], è sostituito dall'elenco seguente:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 04.05 A I	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate
b) 04.05 B I	Uova sgusciate e giallo d'uova, atti ad usi alimentari, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no

2. Il testo dell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2], è sostituito dall'elenco seguente:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
11.01 F	Farina di riso
11.02 A VI	Semole e semolini di riso
11.02 E VI	Fiocchi di riso
11.08 A II	Amido di riso

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

[2] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
07.06 B	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre radici e tuberi affini, ad alto tenore d'amido, escluse le patate dolci
ex 11.01	Farine di cereali:
	C. d'orzo
	D. d'avena
	E. di granturco
	G. di grano saraceno
	H. di miglio
	IJ. di scagliola
	K. di sorgo o di durra
	L. altre
ex 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:
	ex A. Semole e semolini, esclusi le semole ed i semolini di frumento (grano) e di riso
	B. Grani mondati (semigreggi o pilati)
	C. Cereali perlati
	D. Cereali soltanto spezzati o schiacciati
	ex E. Fiocchi, esclusi i fiocchi di riso
	F. Germi di cereali, anche sfarinati
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06
11.07	Malto, anche torrefatto
ex 11.08 A	Amidi e fecole:
	I. Amido e fecole:
	I. Amido di granturco
	III. Amido di frumento (grano)
	IV. Fecola di patate
	V. Altri
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti
17.02 B	Glucosio e sciroppo di glucosio:
	II. altri
17.05 B	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o con aggiunta di coloranti
23.02 A	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nella alimentazione degli animali (integratori, ecc.):
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio, o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A II o 17.05 A), esclusi le preparazioni ed i mangimi contenenti in peso il 50 % o pù di prodotti lattiero-caseari di una o più delle voci o sottovoci summenzionate

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.03	Paste alimentari: A. Contenenti uova
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
22.09 C	Bevande alcoliche: ex V. altre: — contenenti uova o giallo d'uova
35.02 A	Albumine: II. altre: ex a) ovoalbumine: 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre

REGOLAMENTO (CEE) N. 831/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 169/67/CEE stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1968 gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci, di legumi e di ortaggi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento suindicato, la restituzione deve essere fissata con frequenza bimestrale; che, a norma del paragrafo 2 di tale articolo, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce ex 15.07 (A) (I) (a) citata nell'allegato I del regolamento n. 166/66/CEE (4) durante i due mesi immediatamente precedenti il periodo di applicazione della restituzione;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 169/67/CEE, la restituzione fissata in precedenza è mantenuta qualora la differenza fra detta restituzione e la media di cui al primo comma sia pari o inferiore ad 1,5 unità di conto;

considerando che, per i mesi di maggio e giugno 1968, i prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva suindicati sono stati fissati dai regolamenti (CEE) nn. 534/68, 591/68, 664/68 e 729/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di luglio e agosto 1968, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento n. 169/67/CEE è uguale a 15,307 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.
(4) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 832/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa la restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/68/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli [2], modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 666/68 [3], ha specificato quelli, tra detti prodotti, che possono beneficiare di una restituzione quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE, l'importo di tale restituzione deve essere determinato ogni mese tenendo conto, da una parte, del prezzo d'entrata e, d'altra parte, dei prezzi praticati sul mercato mondiale; che questi ultimi prezzi possono essere stabiliti in base alla media delle quotazioni «spot» costatate alla Borsa di Parigi nei 20 primi giorni del mese precedente quello per il quale è determinata la restituzione;

considerando che l'articolo 3, terzo comma, del regolamento n. 217/67/CEE prevede che, per la determinazione dell'importo della restituzione, viene eventualmente tenuto conto delle restituzioni accordate alla produzione in applicazione dei regolamenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti di base; che conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alla fissazione delle regole generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica [4], lo zucchero ultizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento è venduto all'industria chimica, fino al 31 gennaio 1972, ad un prezzo di 13,30 unità di conto per 100 kg;

considerando che l'importo della restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di zucchero bianco sotto forma di merci contemplate nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere uniforme, qualunque sia la natura di tali merci;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1968 la restituzione, applicabile all'esportazione di 100 kg di zucchero bianco, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e definito al paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE, sotto forma di merci elencate nel suo allegato, è fissata come indicato negli allegati del presente regolamento.

2. Non viene fissata la restituzione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e non contemplati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.
(3) GU n. 124 del 1° 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO I

Restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma di mannite e di sorbite:

u.c. per 100 kg: 8,64

ALLEGATO II

Restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma delle altre merci contemplate nell'allegato al regolamento n. 1009/67/CEE

u.c. per 100 kg: 16,57

REGOLAMENTO (CEE) N. 833/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione animale [2], un premio di denaturazione può essere accordato soltanto se lo zucchero è denaturato in modo tale che non possa più essere utilizzato per l'alimentazione umana e se risponde a talune esigenze minime per quanto riguarda la qualità e la quantità; che a tal fine è indicato limitare la denaturazione nei luoghi in cui è possibile un con-

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

[2] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.

trollo; che necessita determinare, quali procedimenti di denaturazione quelli che offrono una garanzia sufficiente, al fine di evitare che lo zucchero denaturato possa ritornare sul mercato per il consumo umano di zucchero allo stato naturale o sotto forma di prodotti trasformati; che la quantità di 20 tonnellate di zucchero da denaturare per giorno può essere considerata, in linea di massima, come quantità minima tenuto conto delle spese afferenti al controllo da effettuare;

considerando che è indicato, tenuto conto della situazione eccedentaria di zucchero nella Comunità, di sviluppare lo smaltimento dello zucchero destinato all'alimentazione del bestiame garantendo ai fabbricanti di alimenti per il bestiame l'utilizzazione dello zucchero per un lungo periodo; che, a tal fine, è appropriato che il titolo di premio di denaturazione che fa sorgere il diritto al pagamento del premio e l'obbligo di denaturare lo zucchero in causa, sia valido durante un periodo che permetta al fabbricante di alimenti per il bestiame di prendere disposizioni a lungo termine;

considerando che è necessario, per ragioni di prova e di controllo, indicare i dettagli concernenti la denaturazione nel titolo di premio di denaturazione e prevedere una comunicazione scritta da parte del titolare del titolo di premio di denaturazione agli organi competenti in tempo utile prima della trasformazione per consentire il controllo;

considerando che l'importo di 0,2 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero può essere considerato come una garanzia sufficientemente sicura per rendere efficace il deposito cauzionale previsto;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 768/68 prevede che uno Stato membro può accordare durante le campagne saccarifere 1968/1969 e 1969/1970 un premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio di un altro Stato membro; che, tenuto conto del pagamento del premio, è indispensabile prevedere disposizioni amministrative per garantire allo Stato membro che accorda il premio che lo zucchero in causa sia stato denaturato conformemente alle disposizioni comunitarie;

considerando che la compilazione di un certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 può rispondere a tali esigenze; che occorre che le indicazioni complementari necessarie a tale riguardo relative all'utilizzazione dello zucchero siano fornite dal venditore nella parte A e che, dopo verifica, siano convalidate nella parte B dal servizio competente dello Stato membro speditore; che per assicurare un controllo efficace è necessario che il certificato indicato sia rinviato per verifica allo Stato membro che accorda il premio;

considerando che il valore nutritivo di uno zucchero greggio dipende principalmente dal suo contenuto in saccarosio; che pertanto risulta indicato adattare il premio per gli zuccheri greggi di qualità diversa da quella della qualità tipo, al rendimento dello zucchero in causa;

considerando che è economicamente necessario prevedere un aggiustamento quando dal momento della richiesta del premio di denaturazione a quello in cui ha luogo la denaturazione intervengono modificazioni dei prezzi d'intervento;

considerando che, al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni relative alla denaturazione, è indicato prevedere che il premio sarà pagato soltanto dopo una denaturazione conforme alle sopraddette disposizioni; che per evitare controlli dispendiosi necessita escludere la possibilità di versare anticipi sul premio di denaturazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La quantità minima per la quale viene accordato un premio di denaturazione corrisponde a 20 tonnellate di zucchero di qualità sana, leale e mercantile, da denaturare al giorno in un solo luogo.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una quantità diversa.

2. Il premio di denaturazione è accordato soltanto se lo zucchero è stato reso inadatto all'alimentazione umana sotto controllo in uno stabilimento riconosciuto e in conformità di uno dei procedimenti previsti nell'allegato.

Gli Stati membri riconoscono soltanto le fabbriche di zucchero, le fabbriche di alimenti composti o i depositi nei quali i controlli della denaturazione possono essere effettuati efficacemente.

Articolo 2

1. La domanda per la concessione del premio di denaturazione dev'essere presentata per iscritto.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del richiedente,

b) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,

c) lo Stato membro in cui avrà luogo la denaturazione.

Gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari.

Articolo 3

1. Per il titolo di premio di denaturazione, gli Stati membri utilizzano moduli nazionali che, lasciando impregiudicate le disposizioni previste da altri regolamenti, direttive o decisioni adottati dalle istituzioni della Comunità, contengano almeno le indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Nel titolo di premio di denaturazione devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del titolare,

b) il giorno della presentazione della domanda,

c) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,

d) il premio di denaturazione valido nel giorno della presentazione della domanda per lo zucchero della qualità per la quale è stato fissato il premio,

e) l'ultimo giorno di validità del certificato,

f) lo Stato membro in cui avrà luogo la denaturazione.

Articolo 4

1. Il rilascio del titolo di premio di denaturazione fa sorgere:

a) il diritto al pagamento del premio di denaturazione indicato nel titolo dopo la denaturazione,

b) l'obbligo di denaturazione dello zucchero alle condizioni previste nel titolo.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo di premio di denaturazione non sono trasmissibili.

Articolo 5

Il titolo di premio di denaturazione è valido dal giorno del suo rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato.

Articolo 6

1. L'importo del deposito cauzionale è pari a 0,2 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero.

2. Il deposito cauzionale è costituito in denaro o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando l'obbligo di denaturazione non è stato adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato per la quantità di zucchero che non è stata denaturata alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione.

2. Quando la denaturazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo di denaturazione a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circostanze, lo Stato membro interessato determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza invocata.

3. Il deposito cauzionale viene svincolato quando lo zucchero è stato denaturato alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della denaturazione.

2. Il titolare del premio di denaturazione comunica agli organismi di cui al paragrafo 1, per iscritto, in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti indicazioni:

a) il suo nome e cognome e il suo indirizzo,

b) la natura e la quantità di zucchero da denaturare,

c) il luogo della denaturazione,

d) il periodo previsto per la denaturazione.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

Articolo 9

1. Se in uno Stato membro — in appresso denominato «Stato membro speditore» — è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione concernente zucchero destinato ad essere introdotto, prima della sua denaturazione, nel territorio di un altro Stato membro — in appresso denominato «Stato membro destinatario» — il relativo certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 è completato dai seguenti dati:

a) una dichiarazione del venditore dalla quale risulti che lo zucchero è destinato alla denaturazione e l'indicazione del peso netto dello zucchero nella parte A;

b) un visto apposto dal servizio competente dello Stato membro speditore, nella parte B.

Con tale visto i servizi competenti dello Stato membro speditore certificano che la dichiarazione del venditore è esatta.

2. Ogni certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 presentato in uno Stato membro destinatario viene rinviato, per una verifica successiva, all'aministrazione doganale dello Stato membro speditore appena lo zucchero cui si riferisce il certificato di circolazione anzidetto sia stato denaturato nello Stato membro destinatario, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Nella sezione «Domanda di controllo del presente certificato di circolazione DD 4» viene apposta un'indicazione che attesta l'avvenuta denaturazione alle condizioni di cui al precedente capoverso.

Articolo 10

Al premio di denaturazione per lo zucchero greggio di qualità diversa dalla qualità tipo si applica un coefficiente.

Tale coefficiente è uguale al rendimento dello zucchero greggio considerato diviso per 92. Il rendimento viene calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Communità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [1].

Articolo 11

Se durante il periodo compreso tra il giorno della richiesta del premio di denaturazione e la denaturazione avviene una modificazione:

1. sia nel prezzo d'intervento dello zucchero bianco o dello zucchero greggio di barbabietole valido nella zona più eccedentaria della Comunità,

2. sia nel prezzo d'intervento dello zucchero greggio di canna,

il premio di denaturazione pagato è pari a quello riportato nel titolo di premio di denaturazione per lo zucchero considerato e adattato in funzione della detta modificazione per lo zucchero in questione.

Articolo 12

1. Il premio di denaturazione eventualmente adattato secondo le disposizioni dell'articolo 10 è pagato:

a) al più presto successivamente alla presentazione della prova che la denaturazione dello zucchero è stata effettuata alle condizioni previste nel titolo,

b) al più tardi alla fine del mese che segue quello della presentazione della prova indicata alla lettera a).

2. Tuttavia il premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio dello Stato membro destinatario è pagato dallo Stato membro speditore soltanto successivamente al ricevimento per controllo posteriore del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 completato dal visto ricordato all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Non sono ammessi anticipi sul premio di denaturazione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

1. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 2,5 kg di farina di pesce e 1 kg di amido che gonfia ad alta viscosità con 100 kg di zucchero. In caso sia utilizzata farina di pesce, il chilogrammo d'amido che gonfia ad alta viscosità può essere sostituito da 1 kg di sale per bestiame.

   I 2,5 kg di farina di pesce possono essere sostituiti da:
   2,5 kg di farina animale, oppure
   2,5 kg di farina di carne, oppure
   2,5 kg di farina di sangue.

2. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione delle api, la denaturazione può essere effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 kg di zucchero con, a scelta dello Stato membro considerato,

   0,250 kg d'ossido di ferro, o
   0,050 kg di octosan (octoacetilsaccarosio), o
   0,050 kg di octosan sommato a 0,0005 kg di violetto di metile, o
   0,020 kg di octosan sommato a 0,0005 kg di violetto di metile, o
   0,125 kg di polvere d'aglio sommata a 0,050 kg di carbone vegetale in polvere.

   In caso di utilizzazione d'ossido di ferro, quest'ultimo deve contenere 50 % di Fe_2O_3, avere un colore tra il rosso scuro ed il marrone, avere un grado di micronizzazione tale che attraversi per il 90 % un setaccio i cui fori abbiano una larghezza netta di 0,10 mm.

3. Tuttavia, se lo zucchero è destinato all'insilamento di foraggio verde, la denaturazione è fatta sia come previsto al paragrafo 1, sia mediante un miscuglio omogeneo di zucchero con, a scelta dello Stato membro considerato,

   25 kg di sale da cucina o sale per il bestiame, e
   1,9 kg di solfato di ferro, e
   0,01—0,03 kg di blu oltremare
   o
   20 kg di sale da cucina o sale per il bestiame, e
   0,001 kg di colorante verde catramato (Arilina) e
   1,5 kg di ossido di ferro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 834/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa l'ammontare del rimborso e l'ammontare del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che le spese di magazzinaggio dello zucchero bianco e dello zucchero greggio comunitari sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri e che gli Stati membri riscuotono un contributo da ogni fabbricante di zucchero per unità di peso di zucchero prodotto; che, in conformità dello stesso paragrafo, l'ammontare dei rimborsi e quello del contributo è lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che sta-

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

bilisce le disposizioni generali per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [1], prevede che l'ammontare del rimborso è fissato per mese e per unità di peso prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese di assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 774/68 della Commissione, del 24 giugno 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [2], prevede che il rimborso è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che le spese di finanziamento possono essere calcolate in base a un saggio d'interesse del 6 % per anno; che le spese d'assicurazione possono essere stimate all' 1,5—2 per mille per anno; che le spese d'assicurazione e le spese specifiche possono essere valutate a 0,34 unità di conto per tonnellata per mese;

considerando che la quantità di zucchero immagazzinata da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, fissata dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 750/68, è pari alla media aritmetica delle quantità di zucchero che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese in causa; che l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che le quantità di zucchero comunitario che si trovano in giacenza al 1° luglio 1968 sono considerate, per l'applicazione del sistema del compenso delle spese di magazzinaggio, come prodotte nell'ambito della quota massima della campagna saccarifera 1968/1969; che le quantità in giacenza ogni mese della campagna saccarifera 1968/1969 possono essere stimate sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio della campagna saccarifera 1968/1969, della produzione mensile stimata e delle quantità che potrebbero essere importate il mese considerato nonchè delle quantità probabilmente smaltite per il consumo interno o esportate durante detto mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna saccarifera 1968/1969 può essere stimata a circa 42.340.000 tonnellate di zucchero espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi quò essere pertanto stimata a circa 59,3 milioni di unità di conto per la campagna saccarifera 1968/1969;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 750/68 prevede che l'ammontare del contributo è calcolato dividendo la somma dei rimborsi per la quantità prevedibile di zucchero smaltito durante la campagna saccarifera in oggetto, prodotta nell'ambito delle quote massime; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 774/68 prevede che il contributo è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che la quantità di zucchero comunitario smaltita per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimata per la campagna saccarifera 1968/1969 a circa 7,42 milioni di tonnellate di zucchero espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo ammonta pertanto a 0,80 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1968/1969 l'ammontare del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,14 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

2. Per la campagna saccarifera 1968/1969 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,80 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 4.
[2] GU n. L 142 del 25. 6. 1968, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 835/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 [2], ha stabilito le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica; che si rendono necessarie modalità di applicazione per la sua esecuzione;

considerando che la concessione della restituzione alla produzione non può essere decisa in mancanza di dati precisi; che pertanto necessita che l'eventuale beneficiario di tale restituzione presenti preventivamente per iscritto la domanda contenente talune indicazioni;

considerando che, per ragioni di prova e di controllo, è necessario istituire un titolo di restituzione valido per un periodo che permetta al commercio di prendere disposizioni a lungo termine e che indichi gli elementi essenziali della fissazione della restituzione alla produzione; che per garantire che lo zucchero considerato sia utilizzato conformemente alla destinazione per la quale tale titolo di restituzione è concesso, necessita che quest'ultimo possa produrre i suoi effetti soltanto nei confronti del richiedente successivamente alla trasformazione del prodotto di base in causa;

considerando che, al fine di permettere la prevista esecuzione dei controlli dell'utilizzazione prevista dei prodotti di base, è indispensabile istituire in ciascuno degli Stati membri un organismo competente che disponga di tutte le informazioni necessarie; che, per evitare eventuali ritardi nel pagamento della restituzione, è auspicabile ammettere la possibilità di un anticipo al titolare del titolo, al momento in cui il controllo è divenuto effettivo e, reciprocamente, l'obbligo della costituzione di un deposito cauzionale adeguato onde assicurare una garanzia allo Stato membro nel caso in cui la trasformazione del prodotto di base non abbia avuto luogo alle condizioni previste nel titolo di restituzione; che tuttavia onde tener conto dei casi di forza maggiore che impediscono al titolare del titolo di soddisfare i suoi obblighi è opportuno prevedere che lo Stato membro determini le misure appropriate;

considerando, da un lato, che il pagamento definitivo della restituzione alla produzione può essere effettuato soltanto successivamente alla trasformazione e, dall'altro, che l'interesse del commercio ad un pagamento che si effettui il più rapidamente possibile richiede che quest'ultimo avvenga entro un termine assai vicino alla trasformazione;

considerando che la restituzione alla produzione interessa soltanto i quantitativi dei prodotti di base effettivamente utilizzati; che pertanto il pagamento di tale restituzione si limita a tali quantitativi; che tuttavia nel caso esista un rapporto di equivalenza quest'ultimo costituisce un massimale per il pagamento;

considerando che per tener conto, in talune condizioni, di una modificazione dei prezzi d'intervento che hanno servito di base per la fissazione dell'importo della restituzione alla produzione, è indicato di adattare in conseguenza detto importo;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La domanda di concessione della restituzione alla produzione è presentata per iscritto.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del trasformatore;

b) la quantità di prodotti di base da trasformare espressi in zucchero bianco;

c) la natura dei prodotti di base da trasformare;

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

d) la destinazione dei prodotti di base;

e) il luogo di trasformazione.

L'indicazione della destinazione precisa in quale degli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 figura il prodotto chimico che risulterà dalla trasformazione del prodotto di base.

3. Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.

Articolo 2

1 Gli Stati membri in base alla domanda rilasciano un titolo di restituzione.

2. Per il titolo di restituzione gli Stati membri utilizzano moduli nazionali che, lasciando impregiudicate le disposizioni riportate in altri regolamenti, direttive o decisioni adottati dalle istituzioni della Comunità, contengono almeno le indicazioni enumerate al paragrafo 3.

3. Nel titolo di restituzione devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del titolare;

b) il giorno di presentazione della domanda;

c) la quantità dei prodotti di base da trasformare espressi in zucchero bianco;

d) la destinazione del prodotto di base;

e) la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco valida il giorno di presentazione della domanda;

f) l'ultimo giorno di validità del titolo;

g) il luogo di trasformazione.

Articolo 3

1. Il rilascio del titolo di restituzione fa sorgere il diritto al pagamento della restituzione alla produzione indicata nel titolo successivamente alla trasformazione dei prodotti di base alle condizioni previste nel titolo.

2. I diritti che derivano dal titolo non sono trasmissibili.

Articolo 4

Il titolo di restituzione è valido a decorrere dal giorno del suo rilascio sino alla fine del quinto mese che segue quello del suo rilascio.

Articolo 5

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della trasformazione dei prodotti di base.

2. Il titolare del titolo di restituzione comunica agli organismi di cui al paragrafo 1, per iscritto, in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti indicazioni:

a) il suo nome e cognome e il suo indirizzo,

b) la natura e la quantità dei prodotti di base da trasformare;

c) il luogo in cui si trovano i prodotti di base in causa al momento della comunicazione.

Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.

Articolo 6

Dal momento in cui i prodotti di base si trovano sotto controllo, gli Stati membri possono anticipare al titolare del titolo di restituzione un importo uguale al massimo all'80 % della restituzione alla produzione indicata nel titolo di restituzione.

Articolo 7

1. Quando gli Stati membri accordano un anticipo esigono la costituzione di un deposito cauzionale o il rilascio di una garanzia ritenuta equivalente, tale da assicurare il rimborso dell'anticipo aumentato del 5 %.

2. Il deposito cauzionale viene svincolato quando la trasformazione ha luogo alle condizioni previste nel titolo di restituzione o quando l'anticipo aumentato del 5 % è stato rimborsato.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il rimborso citato al paragrafo 1 è esatto prorata delle quantità dei prodotti di base non trasformati alle condizioni previste nel titolo di restituzione. In tal caso, se l'anticipo non è rimborsato, il deposito cauzionale viene acquisito in misura corrispondente al rimborso da esigere.

4. Quando la trasformazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo di restituzione a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circo-

stanze, lo Stato membro interessato determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza invocata.

Articolo 8

La restituzione alla produzione o, in caso di un anticipo, la differenza tra l'importo anticipato e quello della restituzione alla produzione, viene pagata:

1. al più presto dopo la constatazione della trasformazione dei prodotti di base alle condizioni previste nel titolo di restituzione;
2. al più tardi alla fine del mese che segue quello della constatazione della trasformazione.

Articolo 9

1. La restituzione alla produzione è pagata limitatamente al quantitativo di prodotto di base trasformato.

2. Tuttavia, quando è applicabile un rapporto d'equivalenza, la restituzione alla produzione non può eccedere un importo calcolato moltiplicando la quantità di prodotti chimici ottenuti per tale rapporto.

A norma del presente regolamento per rapporto di equivalenza si intende il coefficiente uguale alla quantità di prodotto di base espresso in chilogrammi di zucchero bianco, necessaria per ottenere un chilogrammo di prodotto chimico.

Articolo 10

Se, nel periodo compreso tra il giorno della domanda della restituzione alla produzione e quello della trasformazione dei prodotti di base si verifica:

1. una modificazione del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco valido nella zona in cui ha luogo la trasformazione, nel caso in cui trattasi dei prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 765/68,

   o

2. una modificazione della media aritmetica tra il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità e il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco valido nella zona in cui ha luogo la trasformazione, nel caso in cui trattasi dei prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato III del sopraddetto regolamento,

la restituzione alla produzione pagata è uguale a quella indicata nel titolo di restituzione e adattata in funzione della modificazione in causa.

Tuttavia l'adattamento della restituzione non si applica alle quantità dei prodotti di base che al momento della decorrenza della modificazione si trovano sotto controllo di trasformazione.

Articolo 11

Per l'applicazione del presente regolamento una quantità di sciroppo contenente saccarosio è considerata come equivalente ad una quantità di zucchero bianco uguale alla quantità di saccarosio contenuto.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 836/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

relativo ai titoli d'importazione e di esportazione per lo zucchero, le barbabietole da zucchero e il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 38,

considerando che in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE ogni importazione nella Comunità o esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento è sottoposta alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione;

considerando che nell'interesse del richiedente necessita che siano precisate le sue esigenze e che è necessario avere un quadro d'insieme sullo sviluppo del mercato; che pertanto è opportuno prescrivere che i titoli facciano sorgere il diritto e l'obbligo di importare o di esportare;

considerando che la trasmissione dei diritti e impegni derivanti dai titoli di importazione o di esportazione può far sorgere difficoltà all'atto del controllo relativo all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative all'incameramento del deposito cauzionale; che è pertanto indicato escludere il carattere di trasmissibilità dei titoli d'importazione e di esportazione;

considerando che, per attenersi agli usi in vigore nel commercio internazionale dello zucchero, delle barbabietole da zucchero e del melasso, è tuttavia opportuno riconoscere un certo margine di libertà nell'utilizzazione del titolo e nell'impegno d'importare e di esportare le quantità indicate nel titolo;

considerando che il rispetto delle norme riguardanti i titoli d'importazione o d'esportazione esige che questi ultimi contengano alcuni dati minimi; che, per lo stesso motivo, è necessario che l'organismo competente per il rilascio del titolo sia informato dall'importatore, entro un determinato periodo, del paese di provenienza della merce e dall'esportatore del paese di destinazione;

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

considerando che la durata di validità dei titoli d'importazione o d'esportazione può essere determinata in ragione degli usi commerciali e dei termini di consegna in vigore nel commercio internazionale, da un lato, e in ragione della situazione d'approvvigionamento della Comunità dei prodotti in causa, dall'altro; che tuttavia è opportuno prevedere, in caso di aggiudicazione, che può tener conto di situazioni particolari, la possibilità di fissare una durata di validità particolare rispondente ad un caso concreto;

considerando che, al fine di evitare una differenza di trattamento dei commercianti della Comunità, è opportuno che le amministrazioni nazionali definiscano secondo norme uniformi la data esatta in cui sono considerate come depositate presso il servizio competente per il rilascio le domande di rilascio di titoli d'importazione o di esportazione; che, a tal fine, è necessario prevedere disposizioni che permettano di stabilire inequivocabilmente da parte dell'organismo interessato un giorno lavorativo determinato da considerarsi come data di deposito di una domanda di rilascio di un titolo d'importazione o di esportazione; che, per gli stessi motivi, è necessario fissare la data esatta in cui deve essere portata a conoscenza del servizio competente la costituzione del deposito cauzionale necessario;

considerando che in base all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE i titoli d'importazione devono essere rilasciati ad ogni richiedente; che pertanto l'importazione dello zucchero in base alla procedura della fissazione in anticipo potrebbe comportare difficoltà; che, per conseguenza, è indicato di prevedere, particolarmente per l'applicazione dell'articolo 21 del regolamento n. 1009/67/CEE, che il titolo d'importazione per tale tipo di importazione sarà rilasciato solo dopo la scadenza di un termine di tre giorni lavorativi;

considerando che il rilascio dei titoli, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, comma 3, del regolamento n. 1009/67/CEE, è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che verrà incamerato tutto o in parte qualora non sarà stato osservato l'obbligo di importazione e di esportazione; che, al fine di evitare eventuali deviazioni di traffico negli scambi di detti prodotti in seguito all'applicazione di diverse regolamentazioni da parte degli Stati membri, è necessario fissare in dettaglio la regolamentazione relativa al deposito cauzionale;

considerando che appare tuttavia indispensabile prevedere una regolamentazione particolare per i casi di forza maggiore che non hanno permesso l'importazione o l'esportazione durante il periodo di validità del titolo;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il titolo d'importazione autorizza ed obbliga ad importare entro il periodo di validità del titolo la quantità netta del prodotto indicato.

2. Il titolo di esportazione autorizza ed obbliga ad esportare entro il periodo di validità del titolo la quantità netta del prodotto indicato.

3. Quando la quantità netta importata o esportata supera del 5 % al massimo la quantità netta indicata nel titolo, essa può essere considerata come importata o esportata in base a quest'ultimo.

Quando la quantità netta importata o esportata è inferiore del 5 % al massimo alla quantità netta indicata nel titolo, l'obbligo d'importare o di esportare è considerato soddisfatto.

Articolo 2

I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli d'importazione o di esportazione non sono trasmissibili.

Articolo 3

Fino all'adozione di formulari comunitari per i titoli d'importazione e di esportazione, gli Stati membri possono utilizzare moduli nazionali che, lasciando impregiudicate le disposizioni riportate in altri regolamenti, direttive o decisioni adottati dalle istituzioni della Comunità contengano almeno le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 4

1. Il titolo d'importazione deve contenere:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del richiedente;

b) la designazione della merce, con l'indicazione della voce di tariffa considerata per l'applicazione del prelievo e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica del commercio con l'estero dello Stato membro che rilascia il titolo;

c) l'indicazione del peso netto del prodotto in unità metriche di peso;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità del titolo.

2. Se il prelievo è fissato in anticipo, il titolo d'importazione deve contenere inoltre:

a) indicazioni sul prelievo fissato in anticipo ed, eventualmente, sul supplemento che vi si aggiunge;

b) una riserva relativa ad un adattamento del prelievo fissato in anticipo in caso di una variazione del prezzo d'entrata.

Articolo 5

1. Il titolo di esportazione deve contenere:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del richiedente;

b) la designazione della merce, con l'indicazione della voce di tariffa considerata per l'applicazione del prelievo e del numero di riferimento della nomenclatura della merci della statistica del commercio con l'estero dello Stato membro che rilascia il titolo;

c) l'indicazione del peso netto del prodotto in unità metriche di peso;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità del titolo.

2. Se la restituzione è fissata in anticipo, il titolo di esportazione inoltre deve contenere:

a) indicazioni

— sulle restituzioni, eventualmente differenziate secondo le destinazioni,

— sulle destinazioni, qualora siano state fissate,

— sul riferimento al bando di aggiudicazione, qualora il titolo d'esportazione sia stato rilasciato a seguito di tale bando.

b) una riserva relativa ad un adattamento della restituzione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [1].

Articolo 6

1. L'importatore deve comunicare all'organismo competente che ha rilasciato il titolo, al più tardi il giorno dell'importazione, il paese di provenienza della merce.

2. L'esportatore deve comunicare all'organismo competente che ha rilasciato il titolo, al più tardi il giorno dell'esportazione, il paese di destinazione previsto.

---

[1] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE è valido per 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio.

2. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1009/67/CEE è valido dal giorno del rilascio fino allo scadere del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni diverse previste nelle condizioni di aggiudicazione, il titolo di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è valido dal giorno del rilascio fino allo scadere del terzo mese successivo a quello del rilascio.

2. Se il rilascio di un titolo di esportazione è richiesto sulla base di un bando di aggiudicazione, il contenuto della dichiarazione dell'attribuzione dell'aggiudicazione è ripreso nella domanda.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni diverse previste nelle condizioni di aggiudicazione, sono considerate come depositate in un dato giorno le seguenti domande di titoli d'importazione o di esportazione:

a) le domande depositate al più tardi alle ore 15.30 di detto giorno agli uffici dell'organismo competente se trattasi di un giorno lavorativo nello Stato membro in causa;

b) le domande trasmesse per lettera o per telex e pervenute ai suddetti uffici al più tardi alle ore 15.30 di detto giorno;

c) le domande trasmesse per telegramma e pervenute ai predetti uffici al più tardi alle ore 17 di detto giorno, a condizione che il telegramma sia stato registrato all'ufficio telegrafico trasmittente non oltre le ore 15.30.

Le domande relative ai titoli d'importazione o d'esportazione, accompagnate da domanda di fissazione in anticipo del prelievo o della restituzione, ad esclusione di quelle di cui al primo comma, lettera c), pervenute sia in un giorno festivo per l'organismo competente, sia in un giorno lavorativo per quest'ultimo, ma dopo le ore indicate più sopra, vengono considerate come depositate il primo giorno lavorativo seguente quello della loro ricezione.

Le domande di titoli d'importazione o d'esportazione, accompagnate da domanda di fissazione in anticipo del prelievo o della restituzione, trasmesse per telegramma conformemente al primo comma, lettera c), e giunte dopo le ore 17, sono considerate nulle a meno che il richiedente non precisi nel suo telegramma che intende richiedere, in caso di ritardo di quest'ultimo, la fissazione in anticipo dell'importo del prelievo o della restituzione valido il primo giorno lavorativo seguente quello della ricezione del telegramma.

Le domande trasmesse per telegramma quando quest'ultimo è stato registrato dopo le ore 15.30 all'ufficio telegrafico trasmittente, anche se giunto prima delle ore 17, vengono considerate come depositate il primo giorno lavorativo seguente il giorno della loro ricezione.

2. Per le domande di cui al paragrafo 1, il deposito cauzionale necessario per il rilascio del titolo deve essere costituito, e la sua costituzione comunicata all'organismo competente al più tardi alle ore 17 del giorno della ricezione della domanda.

3. In deroga al paragrafo 2, il deposito cauzionale di cui all'articolo 10 necessario per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti della voce 17.01 deve essere stato costituito, e la sua costituzione comunicata all'organismo competente al più tardi alle ore 17 del secondo giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione della domanda.

Articolo 10

Qualora sia richiesta la fissazione in anticipo del prelievo e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del regolamento n. 1009/67/CEE, i titoli d'importazione per i prodotti della voce 17.01 vengono rilasciati al richiedente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione della domanda.

Articolo 11

1. Il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione per una quantità superiore a 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 1009/67/CEE è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale.

L'importo del deposito cauzionale per 100 chilogrammi corrisponde:

a) nel caso di titoli d'importazione o di esportazione per i quali il prelievo o la restituzione non sia fissato in anticipo:

— a 0,20 unità di conto per i prodotti della voce 17.01;

— a 0,02 unità di conto per i prodotti delle voci 12.04 e 17.03;

— a 0,20 unità di conto per i prodotti delle voci 17.02 e 17.05 menzionati all'articolo 1 del regolamento n. 1009/67/CEE.

b) nel caso di titoli d'importazione per i quali il prelievo sia fissato in anticipo,

— a 2,50 unità di conto per i prodotti della voce 17.01;

— a 0,60 unità di conto per i prodotti della voce 17.03 a condizione che il prelievo non sia uguale a zero;

— a 0,02 unità di conto per i prodotti della voce 17.03 a condizione che il prelievo sia uguale a zero.

c) nel caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione sia fissata in anticipo,

— a 3,00 unità di conto per i prodotti della voce 17.01;

— a 0,60 unità di conto per i prodotti della voce 17.03.

Tuttavia il deposito cauzionale per tali titoli di esportazione relativi ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 1009/67/CEE delle voci 17.02 e 17.05 è ugale a quello indicato alla lettera a), terzo trattino.

2. La cauzione è costituita in denaro o sotto forma di garanzia data un istituto di credito rispondente ai requisiti imposti da ciascuno Stato membro.

Articolo 12

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, quando l'obbligo d'importare o di esportare non è stato soddisfatto entro il periodo di validità del titolo, il deposito cauzionale viene incamerato in ragione degli importi calcolati sulla base del paragrafo 2 per una quantità uguale alla differenza tra:

a) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo d'importazione o di esportazione

e

b) la quantità netta effettivamente importata o esportata.

Tuttavia, se la quantità netta importata o esportata è inferiore al 5 % della quantità netta indicata nel titolo, la quantità netta di cui alla precedente lettera a) viene sostituita dalla quantità netta indicata nel titolo.

2. L'importo del deposito cauzionale incamerato per 100 chilogrammi è uguale all'importo menzionato per il prodotto in questione all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Se si tratta di titoli d'importazione per prodotti delle voci 17.01 e 17.03 per i quali il prelievo è stato fissato in anticipo, l'importo di cui al primo comma è maggiorato di un importo uguale alla differenza tra:

— il prelievo fissato in anticipo, eventualmente maggiorato del supplemento

e

— il prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo di importazione, eventualmente maggiorato del supplemento, se quest'ultimo prelievo è inferiore al primo.

Se si tratta di titoli di esportazione per prodotti delle voci 17.01 e 17.03 per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo, l'importo di cui al primo comma è maggiorato di un importo uguale alla differenza:

a) per lo zucchero greggio:

— tra il prezzo «spot» quotato alla Borsa di Londra nel giorno del rilascio del titolo

e

— il prezzo «spot» quotato alla Borsa di Londra nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, se tale prezzo è inferiore al primo;

b) per lo zucchero bianco:

— tra il prezzo «spot» quotato alla Borsa di Parigi nel giorno del rilascio del titolo

e

— il prezzo «spot» quotato alla Borsa di Parigi nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, se tale prezzo è inferiore al primo;

c) per il melasso:

— tra la restituzione applicabile nel giorno di rilascio del titolo

e

— la restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, se tale restituzione è superiore alla prima.

Articolo 13

1. Qualora l'importazione o l'esportazione non possa avere luogo entro il periodo di validità del titolo a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circostanze:

a) nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), l'obbligo di importare o di esportare è annullato e il deposito cauzionale non viene incamerato.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, la validità del titolo può essere prolungata per il periodo che l'organismo competente ritenga necessario a motivo della circostanza invocata;

b) nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da e) ad h), la validità del titolo può essere prolungata per il

periodo che l'organismo competente ritenga necessario a motivo della circostanza invocata.

Tuttavia, l'organismo competente può decidere, su domanda dell'interessato, che l'obbligo d'importare o di esportare sia annullato e che il deposito cauzionale non venga incamerato.

2. Sono da considerare come casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, le seguenti circostanze, nella misura in cui siano la causa della inadempienza da parte dell'importatore o dell'esportatore:

a) guerre e disordini,

b) divieti d'importazione o di esportazione decretati dagli Stati,

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità,

d) naufragio,

e) avarie della nave o della merce,

f) sciopero,

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello dall'acqua,

h) guasti alle macchine.

3. Se gli organismi competenti riconoscono come casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, circostanze diverse da quelle indicate al paragrafo 2, ne informano immediatamente la Commissione indicando se le disposizioni applicate sono quelle di cui alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1.

4. Se viene fatta valere come caso di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di provenienza, quando si tratti d'importazione, o il paese di destinazione quando si tratti di esportazione, tale circostanza può essere ammessa soltanto se il paese di provenienza o il paese di destinazione è stato indicato tempestivamente all'organismo competente, prima che si manifestasse il caso di forza maggiore. Si considera che l'indicazione del paese di provenienza o del paese di destinazione è avvenuta tempestivamente se al momento della comunicazione il caso di forza maggiore non era ancora prevedibile.

5. L'importatore o l'esportatore fornisce la prova della circostanza considerata caso di forza maggiore esibendo documenti ufficiali.

Articolo 14

Il deposito cauzionale è svincolato nella misura in cui la merce è stata importata o esportata nel periodo di validità del titolo.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede modalità di appli-

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

cazione per la determinazione dei prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento; che occorre in particolare stabilire i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modificazioni di quest'ultimo;

considerando che, ai fini di una certa stabilità dell'importo del prelievo e di una maggiore semplicità amministrativa, è opportuno ammettere per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso un limite di 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che per effettuare, in funzione del rendimento, la modifica del prelievo per lo zucchero greggio prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE, è opportuno utilizzare il metodo di calcolo del rendimento di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [1]; che è opportuno effettuare la modifica applicando un coefficiente che esprima il rapporto tra il rendimento dello zucchero greggio importato in causa e il rendimento di uno zucchero greggio della qualità tipo;

considerando che il controllo del rendimento di uno zucchero greggio importato richiede in genere un certo tempo; che ciò crea difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, relative all'eventuale istituzione di un controllo doganale o amministrativo dello zucchero greggio importato destinato alla raffinazione; che un confronto immediato tra il prelievo in vigore per lo zucchero bianco e il prelievo definitivo applicabile allo zucchero greggio in causa è infatti impossibile; che per ovviare a tali difficoltà è opportuno subordinare la decisione relativa all'istituzione di un controllo doganale o amministrativo al confronto tra il prelievo applicabile allo zucchero bianco e quello applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo;

considerando che, dato il carattere stagionale degli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE, è opportuno fissare per tutta una campagna saccarifera il prelievo applicabile a tali prodotti; che è possibile soddisfare alle esigenze di cui al paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 14 del regolamento n. 1009/67/CEE utilizzando forfettariamente nel calcolo del prelievo la differenza esistente per lo zucchero bianco tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e il prezzo cif di un determinato periodo di riferimento; che un periodo di riferimento globale di due mesi e mezzo che sia vicino alla data di fissazione del prelievo può essere considerato adeguato; che il tenore di saccarosio considerato per il calcolo del prelievo può essere fissato ad un livello tale da corrispondere in genere al tenore naturale di tali prodotti nella Comunità; che nel periodo di riferimento precedente la campagna saccarifera 1968/1969 non vengono ancora calcolati prezzi cif ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 1009/67/CEE e che è quindi necessario definire per la prima fissazione del prelievo una base diversa per il livello dei prezzi dello zucchero bianco; che è opportuno utilizzare a tal fine i prezzi «spot» dello zucchero bianco registrati alla Borsa di Parigi nel periodo di riferimento;

considerando che per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, è necessario, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento, fissare gli elementi di calcolo sulla base del prelievo applicabile allo zucchero bianco;

considerando che per evitare distorsioni di concorrenza è necessario prescrivere per tali prodotti il metodo in base al quale viene determinato il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio;

considerando che per tener conto in una certa misura delle caratteristiche dei mercati di detti prodotti che differiscono da quelle del mercato dello zucchero e per agevolare l'orientamento economico delle industrie trasformatrici e del commercio, appare opportuno fissare in linea di massima per il prelievo un periodo di validità della durata di un mese; che è opportuno basare il prelievo sulla media aritmetica dei prelievi applicabili allo zucchero bianco nei primi 20 giorni del mese precedente, in modo da adeguare in larga misura il prelievo all'evoluzione del mercato mondiale dello zucchero; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è tuttavia opportuno tenere conto nella fissazione del prelievo delle variazioni di un certo rilievo dei prezzi dello zucchero bianco sul mercato mondiale e di un'eventuale modifica del prezzo d'entrata dello stesso prodotto;

considerando che per quanto riguarda il limite oltre il quale le variazioni degli altri elementi di calcolo del prelievo comportano una modifica temporanea di quest'ultimo, può essere considerato adeguato per i prodotti in causa un importo di 0,40 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che tale livello permette di supporre che le modifiche temporanee del prelievo, che complicherebbero l'orientamento degli ambienti economici interessati, non saranno troppo frequenti e che verrà tenuto debito conto della necessità di una protezione contro le importazioni e di una stabilità dei prezzi per i fab-

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

bricanti e per le industrie trasformatici della Comunità;

considerando che per lo zucchero bianco non verranno fissati prelievi prima dell'inizio della campagna saccarifera 1968/1969 e che quindi è necessario adottare una regolamentazione particolare per la fissazione del prelievo per il mese di luglio 1968;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile allo zucchero bianco e quello applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo vengono fissati in unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto considerato.

2. Il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una diminuzione uguale o superiore a 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio viene calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato.

Articolo 3

Il prelievo applicabile allo zucchero greggio non destinato alla raffinazione è pari al prelievo fissato per lo zucchero bianco se l'ammontare di tale prelievo è superiore a quello eventualmente ottenuto calcolando il prelievo per detto zucchero greggio in conformità dell'articolo 2.

Articolo 4

Lo zucchero greggio destinato alla raffinazione è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco sia superiore a quello applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 5

1. Il prelievo applicabile al melasso viene fissato in unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una diminuzione uguale o superiore a 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 6

1. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE, viene fissato per ogni campagna saccarifera, in unità di conto per tonnellata.

2. Il prelievo viene calcolato moltiplicando la differenza, esistente per 100 chilogrammi di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento per un coefficiente di:

a) 1,6 per le barbabietole da zucchero fresche, anche in fettucce;

b) 5,5 per le barbabietole da zucchero essiccate, anche in fettucce o macinate;

c) 1,1 per la canna da zucchero.

Il periodo di riferimento comprende i primi 15 giorni del mese che precede la campagna saccarifera per la quale è fissato il prelievo e i due mesi immediatamente precedenti.

Articolo 7

1. Il prelievo per 100 chilogrammi di uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, viene calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base del prelievo.

2. Il tenore di cassarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, di cui al paragrafo 1, è determinato secondo il metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla solu-

zione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zuccheri totale, determinato in base a tale metodo, è convertito in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

In deroga al comma precedente, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per i prodotti che contengono meno dell'85 % di saccarosio e di zucchero invertito calcolato in saccarosio è determinato prendendo in considerazione il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca per gli sciroppi e per i succedanei del miele è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 a 1. Per i prodotti solidi, tale tenore è determinato per essiccamento. Il tenore di sostanza secca è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.

3. L'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto viene fissato ogni mese, in unità di conto, per l'1 % del tenore di saccarosio.

4. L'importo di base del prelievo è uguale a un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo.

Se il prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base differisce come minimo di 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui al comma 1, tale media aritmetica viene sostituita dal suddetto prelievo.

5. L'importo di base viene modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base quando il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce come minimo di 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui al paragrafo 4 o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base in vigore. In tal caso l'importo di base è uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica.

6. L'importo di base del prelievo calcolato in conformità dei paragrafi 4 e 5 viene adattato quando il prezzo d'entrata dello zucchero bianco sul quale sono basati gli elementi di calcolo dell'importo di base del prelievo differisce dal prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore nel periodo per il quale è stato fissato l'importo di base.

L'ammontare dell'adattamento è uguale ad un centesimo della differenza esistente tra i due prezzi d'entrata citati. L'importo di base del prelievo viene

— aumentato dell'importo dell'adattamento quando il secondo prezzo d'entrata anzidetto è superiore al primo,

— diminuito dell'importo dell'adattamento quando il secondo prezzo di entrata anzidetto è inferiore al primo.

Articolo 8

1. Per la fissazione del prelievo applicabile nella campagna saccarifera 1968/1969 ai prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE, la media aritmetica dei prezzi cif di cui all'articolo 6, paragrafo 2, viene sostituita dalla media aritmetica dei prezzi «spot» dello zucchero bianco quotati alla Borsa di Parigi nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno 1968.

2. Per la prima fissazione del prelievo applicabile ai prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, la media aritmetica di cui all'articolo 7, paragrafo 4, viene sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco a decorrere dal 1° luglio 1968.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 838/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che una restituzione alla produzione è accordata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) che contengono saccarosio che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica [2], ha determinato i prodotti chimici la cui fabbricazione comporta una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa; che tali prodotti chimici sono stati suddivisi in tre allegati;

considerando che gli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 prevedono il modo di fissazione delle restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco in funzione della sua utilizzazione per la fabbricazione dei prodotti chimici elencati nei diversi allegati; che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio e per gli sciroppi soprammenzionati è derivata da quella valida per lo zucchero bianco, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 765/68;

considerando che detto regolamento ha preso in considerazione come una delle basi comuni per il calcolo delle restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nel luogo in cui avviene la trasformazione di tale zucchero;

considerando che, per lo zucchero bianco, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali alla differenza tra il prezzo d'intervento o il prezzo d'intervento derivato in causa dello zucchero bianco e l'ammontare di 13,30 unità di conto;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali al prezzo d'intervento o al prezzo d'intervento derivato in causa dello zucchero bianco, diminuito del risultato della divisione del prezzo del melasso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, per 0,48 e di 0,50 unità di conto;

considerando che, per lo zucchero bianco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 765/68, gli importi della restituzione alla produzione da accordare sono uguali alla media aritmetica tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità e il prezzo d'intervento o il prezzo d'intervento derivato in causa dello zucchero bianco, diminuita della media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale constatati durante il periodo di riferimento e di 2,00 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 765/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

[2] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Restituzioni alla produzione per i prodotti elencati negli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68

Zone di applicazione	Allegato I u. c./100 kg	Allegato II u. c./100 kg	Allegato III u. c./100 kg
1. Tutte le regioni dell'Italia	9,05	15,10	15,10
2. Dipartimenti francesi d'oltremare	7,60	13,73	14,37
3. Altre regioni della Comunità	7,93	14,06	14,54

REGOLAMENTO (CEE) N. 839/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [2] prevede, in particolare, la possibilità d'aggiudicazione per determinare l'importo della restituzione; che i particolari del bando di aggiudicazione devono essere precisati; che pertanto, onde assicurare un identico trattamento a tutti gli interessati della Comunità, le aggiudicazioni predisposte dai competenti servizi degli Stati membri devono rispondere a principi uniformi;

considerando che per essere accessibili a tutti gli interessati, le aggiudicazioni devono essere pubblicate; che il più gran numero di interessati può essere informato se, in aggiunta alle eventuali pubblicazione, nazionali può essere prevista la pubblicazione di ogni aggiudicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

considerando che corrisponde ai fini di un bando di aggiudicazione ammettere soltanto le offerte che, in più dei dati necessari all'apprezzamento, contengano dichiarazioni degli obblighi per assicurare l'esportazione dei quantitativi per i quali l'offerta è accettata;

considerando che l'importo del deposito cauzionale destinato a garantire il rispetto degli obblighi derivanti

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 25. 5. 1968, pag. 6.

dalla partecipazione all'aggiudicazione, può essere stimato secondo l'interesse che presenta la partecipazione all'aggiudicazione per gli offerenti;

considerando che l'ammontare della restituzione costituisce l'oggetto dell'aggiudicazione; che, pertanto, l'aggiudicazione deve essere attribuita all'offerente che richiede la restituzione meno elevata; che in caso di fissazione di una quantità massima è necessario, inoltre, prevedere un sistema di ripartizione di tale quantità, in funzione del livello della restituzione necessaria indicata nelle offerte; che, tuttavia, è indicato di non obbligare l'offerente a mantenere la sua offerta se in tale caso esso diverrebbe aggiudicatario soltanto per una parte della quantità offerta;

considerando che, affinché l'esportazione delle qualità oggetto dell'attribuzione dell'aggiudicazione avvenga nei termini corrispondenti alla restituzione fissata, è indicato di prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, cioè la domanda di un certificato d'esportazione per la quantità in causa, siano validi soltanto per un certo periodo, il cui superamento comporta l'incameramento del deposito cauzionale;

considerando che, tenuto conto di tali diritti e obblighi, necessita informare tra gli offerenti quelli che sono beneficiari dell'attribuzione della aggiudicazione, nel più breve tempo possibile fornendo loro i particolari necessari;

considerando che per ragioni di semplificazione e di uniformazione della procedura amministrativa, è indicato di definire un quantitativo minimo per l'attribuzione delle restituzioni ed un metodo per la determinazione del tenore di saccarosio di taluni prodotti;

considerando che è indicato di definire in maniera più precisa il prezzo «spot» che si utilizza per la modificazione dell'importo di base della restituzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) o d), del regolamento n. 1009/67/CEE viene accordata una restituzione soltanto per un quantitativo di almeno 100 chilogrammi.

Articolo 2

1. I bandi d'aggiudicazione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Inoltre i servizi competenti degli Stati membri possono pubblicare in altra sede i bandi d'aggiudicazione.

2. La pubblicazione ha luogo almeno dieci giorni avanti la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Nel caso di un'aggiudicazione speciale la pubblicazione ha luogo al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore dell'atto giuridico che ha disposto il bando di aggiudicazione.

3. Nella pubblicazione sono indicate le condizioni dell'aggiudicazione e in particolare, se del caso, la durata di validità dei certificati d'esportazione previsti al bando di aggiudicazione considerato, l'ammontare massimo della restituzione e la quantità massima di prodotto in causa.

Articolo 3

1. Gli interessati partecipano all'aggiudicazione con la presentazione per iscritto delle offerte.

2. Nell'offerta devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente;

b) la natura del prodotto previsto per l'esportazione;

c) la quantità del prodotto previsto per l'esportazione; nel caso in cui trattasi di zucchero greggio, la quantità prevista per l'esportazione viene espressa in quantità di zucchero greggio della qualità tipo;

d) la restituzione necessaria.

Possono essere richieste informazioni supplementari sia nell'ambito delle condizioni dell'aggiudicazione sia dai servizi competenti degli Stati membri.

3. Un'offerta è valida solo se è accompagnata:

a) da una dichiarazione dell'offerente con la quale il suddetto si impegna, per il quantitativo di prodotto di cui sia divenuto eventualmente l'aggiudicatario, a richiedere un certificato di esportazione ed a costituire il deposito cauzionale richiesto per quest'ultimo;

b) da una prova che l'offerente ha costituito un deposito cauzionale per l'aggiudicazione.

Articolo 4

1. Il deposito cauzionale per l'aggiudicazione ammonta a:

a) 1,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco o di zucchero greggio;

b) 0,20 unità di conto per 100 chilogrammi di melasso.

2. Il deposito cauzionale è costituito in denaro o sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'aggiudicazione è attribuita ad ogni offerente la cui offerta non eccede l'importo massimo della restituzione.

2. Quando per l'aggiudicazione sia stata fissata una quantità massima, l'aggiudicazione è attribuita all'offerente la cui offerta indica la restituzione necessaria meno elevata. Se la quantità massima non viene coperta nella sua totalità da tale offerta, l'aggiudicazione per la quantità restante è attribuita agli offerenti in funzione dell'importanza della restituzione necessaria, partendo da quella meno elevata.

3. Tuttavia, nel caso in cui il procedimento previsto al paragrafo 2 condurrebbe, con la presa in considerazione di un'offerta, a superare la quantità massima, l'aggiudicazione è attribuita all'offerente in causa soltanto per la quantità che permette di coprire la quantità massima.

Le offerte che indicano le stesse restituzioni necessarie e che conducono, in caso di accettazione della totalità delle quantità che esse rappresentano, ad un superamento della quantità massima, sono prese in considerazione prorata della quantità indicata in ciascuna delle offerte.

4. Un'offerta può indicare che essa sia da considerare come presentata, soltanto se l'attribuzione dell'aggiudicazione riguarda tutta la quantità offerta. Tale offerta non è presa in considerazione se l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 condurrebbe ad un'attribuzione dell'aggiudicazione per una quantità inferiore a quella indicata nell'offerta.

Articolo 6

1. L'aggiudicazione fa sorgere:

a) il diritto al rilascio di un titolo di esportazione che riporta la restituzione indicata nell'offerta, per la quantità per la quale l'aggiudicazione è stata attribuita;

b) l'obbligo di richiedere un titolo di esportazione per tale quantità.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'attribuzione dell'aggiudicazione non sono trasmissibili. Essi possono essere esercitati o adempiuti solo entro un termine di due settimane a decorrere dal giorno della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 7

1. I servizi competenti degli Stati membri informano gli aggiudicatari del risultato della procedura di aggiudicazione, al più tardi il quinto giorno dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

A tale fine tali servizi comunicano loro una dichiarizione di attribuzione di aggiudicazione che contiene almeno le indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. La dichiarazione di attribuzione di aggiudicazione indica:

a) la designazione della procedura di aggiudicazione;

b) la quantità per la quale l'aggiudicazione è attribuita;

c) la restituzione da accordare per la quantità di cui al punto b).

Articolo 8

1. Il deposito cauzionale è svincolato per la quantità per la quale l'offerente:

a) non ne è divenuto l'aggiudicatario,

oppure

b) ha ottenuto un titolo di esportazione sulla base dell'attribuzione dell'aggiudicazione.

2. Il deposito cauzionale viene incamerato per la quantità per la quale l'offerente:

a) ha ritirato l'offerta anteriormente alla decisione di attribuzione dell'aggiudicazione

oppure

b) non ha richiesto un titolo di esportazione successivamente all'attribuzione dell'aggiudicazione e nel termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 2.

Tuttavia, il deposito cauzionale dell'aggiudicazione non viene incamerato nel caso in cui, a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circostanze, l'aggiudicatario non ha potuto soddisfare l'obbligo indicato all'articolo 6.

Articolo 9

Il prezzo «spot» di cui all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 766/68 è l'ultimo di cui la Commissione abbia preso conoscenza.

Articolo 10

Il tenore di saccarosio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, compreso eventualmente il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è il tenore in zuccheri totali che risulta

dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore in zuccheri totali determinato secondo tale metodo è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 840/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana;

considerando che gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (2), prevedono i criteri per la fissazione del premio di denaturazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per la campagna saccarifera 1968/1969, a 21,23 unità di conto per 100 chilogrammi; che l'eccedenza di zucchero disponibile per la denaturazione sarà composta di zucchero della qualità tipo e della qualità della categoria n. 2, definite rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 430/68 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (4); che l'articolo 12 dello stesso regolamento (CEE) n. 782/68 ha fissato la maggiorazione applicabile al prezzo d'intervento di uno zucchero della qualità della categoria n. 2 a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi; che, tenuto conto delle caratteristiche qualitative dell'eccedenza disponibile, è opportuno fissare il premio di denaturazione sulla base della media dei prezzi di acquisto dell'organismo d'intervento applicabili per queste due qualità;

considerando che la maggior parte della produzione comunitaria di zucchero greggio è prodotta nei dipartimenti francesi d'oltremare e che tale zucchero greggio, a causa della sua polarizzazione relativamente elevata, può essere facilmente utilizzato negli alimenti per gli animali; che detti dipartimenti possono essere pertanto considerati come zona rappresentativa per la produzione di zucchero greggio destinato alla dena-

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.
(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.

turazione; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 432/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la qualità garantita e il contributo gravante sulla produzione [1], per i dipartimenti francesi d'oltremare il prezzo d'intervento derivato per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 18,66 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio l'importo forfettario per le spese tecniche di denaturazione può essere valutato a 0,6 unità di conto per 100 chilogrammi; che l'importo forfettario per le spese di trasporto dalla fase cui si riferisce il prezzo d'intervento fino alla fase franco fabbrica di alimenti composti può essere valutato, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, a 0,7 unità di conto e quello per le spese di trasporto di zucchero greggio a 1,5 unità di conto;

considerando che lo zucchero destinato alla denaturazione deve entrare in concorrenza con altri alimenti per animali e soprattutto con il granturco; che nelle regioni settentrionali della Comunità, dove esiste un notevole consumo di tali alimenti, il prezzo medio di mercato prevedibile per il granturco durante la campagna saccarifera 1968/1969 può essere valutato a circa 9,75 unità di conto per 100 chilogrammi; che le ricerche nutrizionali ed economiche hanno dimostrato che il prezzo dello zucchero bianco corrispondente al suo valore nutritivo confrontato con quello del granturco e tenuto conto dell'assenza di alcuni elementi nutritivi nello zucchero, può essere valutato a 8,75 unità di conto per 100 chilogrammi; che questo stesso prezzo può essere valutato a 8,35 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio;

considerando che, secondo le stime elaborate per il bilancio di approvvigionamento della campagna saccarifera 1968/1969, sulla base delle indicazioni attualmente note, durante tale campagna saranno disponibili nella Comunità eccedenze rilevanti di zucchero bianco e di zucchero greggio;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il premio di denaturazione per lo zucchero bianco è fissato a 14,03 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il premio di denaturazione per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 12,41 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

recante istituzione e ripartizione di un contingente tariffario comunitario (1° semestre 1968) in esenzione da dazio per l'importazione di taluni tipi di pneumatici destinati ad essere utilizzati per l'equipaggiamento di aeroplani

(68/269/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che gli esercenti comunitari di aeroplani si trovano nella necessità di servirsi, per l'equipaggiamento degli stessi, di taluni tipi di pneumatici la cui produzione è tuttora insufficiente nella Comunità ;

considerando tuttavia che la produzione comunitaria di questi tipi di pneumatici è attualmente in pieno sviluppo e che pertanto, per tali tipi di pneumatici, è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa solo per un periodo non superiore a sei mesi e entro limiti ben determinati; che sembra infatti che l'istituzione di un contingente tariffario comunitario per tali tipi di pneumatici avrà l'effetto di indurre i fabbricanti di pneumatici della Comunità ad incrementare e diversificare la loro produzione, mentre gli esercenti di aeroplani potranno meglio adeguare il ritmo dei loro approvvigionamenti alle possibilità di fornitura esistenti nella Comunità;

considerando che, per il primo semestre del 1968, i fabbisogni d'importazione degli Stati membri dai paesi terzi possono essere valutati come segue sulla base delle importazioni attuali degli Stati membri e tenendo conto dei mutamenti nella composizione delle loro rispettive flotte aeree, che dovrebbero aver luogo nel 1968:

	in u.c.
Germania	85.000
Francia	13.500
Italia	103.000
Paesi Bassi	151.000
UEBL	5.500
Totale	358.000;

che pertanto sembra opportuno limitare il contingente tariffario comunitario a 358.000 unità di conto;

considerando che, in questo caso, tenendo conto della composizione delle diverse flotte aeree interessate, sembra possibile, senza derogare al carattere comunitario del contingente tariffario in questione, prevedere un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri, sistema che permette di evitare qualsiasi rischio di superamento del contingente tariffario comunitario; che sembra quindi che tale ripartizione possa farsi secondo i valori (in unità di conto) indicati sopra per ciascuno degli Stati membri;

considerando infatti che la sopraindicata ripartizione del contingente tariffario comunitario tra gli Stati membri consente, con riguardo alle considerazioni che precedono e nella misura possibile in questa fattispecie, un uguale accesso degli importatori nella Comunità al contingente tariffario comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 30 giugno 1968 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune è sospesa interamente nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 358.000 unità di conto per i pneumatici dei tipi sotto indicati, della voce ex 40.11 C, destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per l'equipaggiamento di aeroplani:

44 ×16 ; 32 PR
44,5×16,5-18 ; 30 PR
40 ×14 ; 24 PR
26 × 6,6 ; 10 PR con deflettore
50 ×20 ; 26 PR
49 ×17 ; 28 PR
32 ×11,5-15 ; 12 PR
40 ×14 ; 22 PR
24 × 7,7 ; 14 PR
34 ×11 ; 22 PR

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario è ripartito tra gli Stati membri come segue:

	in u.c.
Germania	85.000
Francia	13.500
Italia	103.000
Paesi Bassi	151.000
UEBL	5.500
Totale:	358.000

Articolo 3

Le quote attribuite sono gestite da ciascuno Stato membro secondo le proprie norme vigenti in materia di contingenti tariffari.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativa alla sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile ad alcuni tipi di pneumatici destinati ad essere utilizzati per l'equipaggiamento d'aeroplani

(68/270/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che gli esercenti comunitari di aeroplani si trovano nella necessità di utilizzare taluni tipi di pneumatici che, a causa delle loro speciali caratteristiche tecniche, non sono ancora disponibili nella Comunità in quantità sufficienti;

considerando che è pertanto opportuno ammettere tali prodotti in regime di sospensione totale dei dazi

doganali previsti per tali voci nella tariffa doganale comune, in modo da non far gravare sul bilancio di detti esercenti un onere doganale esonomicamente ingiustificato;

considerando che, per tener conto delle possibilità di sviluppo dell'industria comunitaria, è opportuno tuttavia disporre questa misura sospensiva solo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1968, i dazi della tariffa doganale comune sono interamente sospesi, per quanto riguarda i pneumatici nuovi dei tipi

44,5×16,5-18 ; 30 PR
50 ×20 ; 26 PR
24 × 7,7 ; 14 PR
44 ×16 ; 32 PR
26 × 6,6 ; 10 PR con deflettore
40 ×14 ; 22 PR

della voce ex 40.11 C, destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per l'equipaggiamento d'aeroplani.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

DECISIONE

del 28 giugno 1968

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'allineamento accelerato sui dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti

(68/271/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 24,

vista la tariffa doganale comune della Comunità economica europea,

previa consultazione della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 812/68 [1] il Consiglio delle Comunità europee ha ritenuto opportuno sospendere i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti che erano previsti dall'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele;

considerando che con decisione dell'11 luglio 1967 [2] i rappresentanti dei governi degli Stati membri avevano prorogato le decisioni del 29 maggio 1964 [3], del 27 ottobre 1966 [4] e del 24 novembre 1966 [5] relative all'allineamento accelerato sui dazi della

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 157 del 15. 7. 1967, pag. 6.

(3) GU n. 95 del 13. 6. 1964, pag. 1525/64.

(4) GU n. 204 del 9. 11. 1966, pag. 3497/66.

(5) GU n. 218 del 28. 11. 1966, pag. 3718/66.

tariffa doganale comune, applicabili ai prodotti che formavano oggetto di detto accordo;

considerando che conviene mantenere in vigore tali decisioni nella misura in cui non diventino senza oggetto in seguito all'entrata in vigore il 1° luglio 1968 della tariffa doganale comune per i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli,

DECIDONO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1968 e fino al 30 giugno 1969, gli Stati membri sospendono, alle aliquote di cui al regolamento (CEE) n. 812/68, i dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti quando tali dazi sono superiori alle aliquote della tariffa doganale comune risultanti da detto regolamento:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 B II a) 2	Segmenti di pompelmi e di pomelos, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4 %
20.06 B II c)	Segmenti di pompelmi e di pomelos, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 1) cc)	di 4,5 kg o più	18,4 %
ex 2)	di meno di 4,5 kg	18,4 %
20.07 B III	Succo di pompelmi e di pomelos (con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C)	17,1 %

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedono particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Il Presidente

E. FAURE

8216

BIBLIOGRAFIA SUI TRASPORTI NELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

1967, 119 pagine (edizione multilingue)

Prezzo di vendita: Lit. 620; FB 50.

La Commissione della Comunità economica europea ha pubblicato una raccolta bibliografica di opere ed articoli riguardanti il settore dei trasporti nell'ambito dell'integrazione economica europea.

L'opera comprende circa 1800 titoli, apparsi dal 1951 ad oggi, che dimostrano l'interesse suscitato negli ambienti scientifici, politici, professionali, giornalistici, ecc., dai problemi inerenti all'integrazione europea dei trasporti.

La raccolta, corredata da un indice analitico per materia, offre al lettore un panorama esauriente di studi e di opinioni su un tema di viva attualità.

INDICE DELL'ANNATA 1964 DEL BOLLETTINO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

1967, 53 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese, inglese).

Prezzo: Lit. 180; FB 15,—. Gratuito per gli abbonati al Bollettino della CEE.

Per rispondere al desiderio espresso da numerosi lettori del Bollettino della Comunità economica europea, è stato ritenuto utile apprestare un indice delle materie trattate da tale periodico che, dal 1958, riferisce sulle attività della Commissione.

Nel 1964, l'impostazione redazionale del Bollettino è stata modificata, motivo per cui i compilatori dell'Indice hanno scelto tale anno, al fine di adottare, per tutti gli anni, un sistema di classificazione delle materie collimanti, nella misura del possibile, con lo schema di redazione attuale.

Pubblicato nelle 4 lingue della Comunità, nonché in inglese, l'indice per l'anno 1964 servirà di base all'approntamento dell'indice globale per gli anni 1958-1963 e di quello relativo agli anni 1965 e seguenti.

Nell'introduzione a pagina 9, vengono illustrati i motivi di questa iniziativa, il metodo di classificazione adottato, ed i voti espressi dai compilatori per quanto riguarda le edizioni future.